

Codice A1814B

D.D. 6 ottobre 2020, n. 2588

**Autorizzazione idraulica n° 1724 per lavori di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Millesimo in Comune di Cessole (AT), località Breibona. Richiedente: Comune di Cessole (AT).**



**ATTO DD 2588/A1814B/2020**

**DEL 06/10/2020**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti**

**OGGETTO:** Autorizzazione idraulica n° 1724 per lavori di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Millesimo in Comune di Cessole (AT), località Breibona. Richiedente: Comune di Cessole (AT).

Con nota n° 2098 dell'11/09/2020, inviata via PEC (ns. prot. n° 43359/A1814B del 14/09/2020) il Comune di Cessole (AT) con sede in via Roma n° 9 – 14050 Cessole (AT) a seguito del finanziamento dell'importo di € 15.000,00 da parte della Regione Piemonte (D.D. n° 4303 del 17/12/2019, Legge Regionale n° 54/75) ha presentato richiesta di autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche", per eseguire interventi di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Millesimo, in località Breibona, per una lunghezza complessiva di circa 150,00 m.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. Giacomo Molinari, iscritto al Collegio dei Geometri e dei Geometri laureati della provincia di Asti *omissis* in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi.

A seguito di indagini e sopralluoghi in loco l'Amministrazione Comunale ha constatato che l'alveo del Fiume Bormida di Millesimo, in Località Breibona, risultava in pessimo stato di conservazione, con la presenza di depositi/accumuli di materiale legnoso e litoide (terra e pietre) che si sono depositati nel tempo nell'alveo del Fiume stesso che necessitava quindi della realizzazione di interventi di manutenzione idraulica straordinaria, urgenti ed indispensabili, atti ad evitare il suo completo degrado, ma soprattutto per consentire il normale/corretto deflusso delle acque nell'alveo del Fiume Bormida di Millesimo, evitando così eventuali fenomeni di allagamento (in caso di una possibile piena del Fiume stesso) e garantendo pertanto la corretta officiosità idraulica.

I lavori in progetto prevedono quindi la rimozione di accumulo di materiale litoide (circa lunghezza 30,00 m, larghezza 2,50 m, profondità 2,50 m) e ripristino di tratto di alveo centrale per il corretto deflusso delle acque (per una lunghezza di circa 150,00 m, larghezza media 7,00 m, profondità 2,65 m), mediante lavori di scavo necessari per l'asportazione del materiale legnoso e litoide (terra e pietre) che si sono depositati nel tempo nell'alveo del Fiume Bormida di Millesimo e che provoca una considerevole riduzione della portata del Fiume stesso, ostruendo il normale deflusso delle

acque; è prevista quindi una sistemazione/ricollocazione del materiale suddetto sulla sponda sinistra del corso d'acqua, ripristinando così l'alveo e gli argini come allo stato originario (per una lunghezza di circa 150,00 m, larghezza media 9,40 m, profondità 2,10 m). Come suddetto, tali opere si rendono necessarie ed indispensabili per consentire il normale/corretto deflusso delle acque del Fiume Bormida di Millesimo, evitando così eventuali fenomeni di allagamento (in caso di una possibile piena dello stesso) e garantendo pertanto la pubblica incolumità alla popolazione.

L'Amministrazione Comunale di Cessole (AT) con Deliberazione della Giunta Comunale n° 55 in data 09/09/2020 ha approvato il progetto definitivo dei lavori di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Millesimo, in località Breibona.

Poiché il Fiume Bormida di Millesimo è iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 2, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei lavori di cui trattasi, ai sensi del R.D. n° 523/1904 "Testo Unico sulle Opere Idrauliche".

In data 17/09/2020 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati del Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti - Ufficio di Asti al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, si è riscontrato che il corso d'acqua è caratterizzato nel tratto oggetto d'intervento dalla presenza in alveo e sulle sponde di vegetazione arborea ed arbustiva e da depositi che oltre a costituire ostacolo al libero deflusso delle acque ne riducono notevolmente la sezione idraulica utile.

L'intervento in progetto può quindi ritenersi ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del Fiume Bormida di Millesimo in quanto trattasi di manutenzione idraulica necessaria al miglioramento del deflusso idrico del corso d'acqua pubblico.

In virtù dell'art. 23 del vigente Regolamento Regionale n. 14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non è soggetta né a concessione demaniale né a pagamento di canone ed inoltre, ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della Legge Regionale n° 17 del 12/08/2013 – art. 18 ed Allegato A, il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori medesimi è ritenuto nullo ed il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione che viene rilasciata ai sensi del R.D. n° 523/1904 in quanto il Fiume Bormida di Millesimo, come già sopra specificato, è un corso d'acqua pubblico essendo iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (Regio Decreto del 04/11/1938) al n° 2.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto l'articolo 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- visto il Decreto Legislativo n° 112/1998;
- visto il Testo Unico sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- vista la Legge Regionale n° 44/2000;
- vista la Legge Regionale n° 12 del 18/05/2004 e s.m. ed i. ed il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 (modificato dal Regolamento Regionale n° 2/R del 04/04/2011);
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i.;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale n° 10/UOL/AGR del 17/09/2012;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Cessole (AT), con sede in via Roma n° 9 – 14050 Cessole (AT) ad eseguire interventi di manutenzione idraulica del Fiume Bormida di Millesimo, in località Breibona, per una lunghezza complessiva di circa 150,00 m, come evidenziato negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- i lavori dovranno essere eseguiti nell'area appartenente al Demanio Idrico, individuata sullo stralcio planimetrico, nel rispetto delle prescrizioni tecniche riportate nel presente provvedimento e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'intervento di riprofilatura/rimozione degli accumuli, da intendersi quale lavoro manutentivo finalizzato a migliorare l'efficienza idraulica del corso d'acqua, deve essere eseguito con le dovute cautele e sorveglianza del caso ed in particolare gli scavi devono attuarsi nel senso longitudinale, parallelamente all'asse del corso d'acqua, procedendo da valle verso monte e al termine dei lavori il nuovo talweg deve presentare un profilo longitudinale con pendenza tale da potersi raccordare ai tratti non interessati dall'intervento (sia a monte che a valle dello stesso);
- occorre verificare in sede di Direzione Lavori che le operazioni di rimozione del materiale in alveo non destabilizzino le sponde e gli esistenti manufatti (difese spondali, attraversamenti, ecc.) presenti nel tratto oggetto d'intervento; a tal fine occorre, prima dell'inizio delle stesse effettuare le opportune indagini/valutazioni per verificare le quote d'imposta delle fondazioni dei manufatti medesimi;
- la riduzione della vegetazione nelle aree di pertinenza dei corpi idrici deve avvenire nel rispetto della legge regionale n° 4 del 10/02/2009 e del relativo Regolamento Forestale approvato con DPGR n° 8/R del 20/09/2011 e s.m. ed i. ovvero :
  - all'interno dell'alveo inciso, ossia nella porzione occupata dall'acqua in regime ordinario (indicativamente i 2/3 inferiori delle sponde) il taglio della vegetazione, ad esclusione di quella flessibile (diametro di circa 5-6 cm), deve essere del tipo cosiddetto "a raso" senza rilascio di matricine; (art. 37 bis del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011);
  - fuori dall'alveo inciso, il taglio deve essere di tipo selettivo (è vietata ogni forma di taglio "a raso") e deve limitarsi alle tipologie che risultano fortemente inclinate, instabili, senescenti, deperenti e che possono quindi costituire in caso di caduta, pericolo o ostruzione della sezione idraulica, oppure essere particolarmente esposte alla fluitazione in caso di piena (art. 37 comma 2 del Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011). Occorrerà pertanto mantenere i soggetti più stabili, flessibili e resistenti alle sollecitazioni della corrente, garantendo comunque una copertura residua minima del 20% (venti per cento);
- sia all'interno dell'alveo inciso che sulle sponde occorre provvedere alla raccolta del materiale già divelto o trasportato dalla corrente che costituisce ostacolo al libero deflusso delle portate del corso d'acqua;
- è fatto obbligo di procedere alla raccolta e all'immediato allontanamento del materiale legnoso e di risulta delle lavorazioni (quali ramaglie, foglie ecc..) dalle aree interessate dal taglio, evitando qualsiasi deposito anche temporaneo in alveo, sulle sponde e sulle aree di possibile esondazione;
- non è consentito effettuare la trinciatura della vegetazione in alveo o sulle sponde e l'abbandono del materiale e degli scarti di lavorazione in alveo e nelle aree di possibile esondazione;
- è fatto divieto assoluto di asportare e trasportare materiali inerti fuori dall'alveo, di sradicare e/o bruciare vegetazioni o ceppaie presenti sulle sponde o in prossimità delle stesse, di formare accessi definitivi all'alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso o

comunque in aree di possibile esondazione i materiali provenienti dagli scavi in alveo o di risulta, modificando l'altimetria dei luoghi;

- il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo, se ritenuto idoneo in base alle vigenti normative in materia, può essere utilizzato per la colmatatura di depressioni in alveo o di sponda ove necessario lungo il tratto oggetto d'intervento, mentre quello eccedente e/o proveniente dalla rimozione degli ostacoli/detriti deve essere allontanato dall'alveo e dalle aree di possibile esondazione e conferito alle discariche autorizzate;
- durante il corso dei lavori è vietato il deposito, anche temporaneo, di materiali e mezzi che determinano la pregiudizievole riduzione della sezione idraulica e comunque in generale che possono causare turbativa al buon regime idraulico;
- al termine dei lavori dovranno essere rimosse le eventuali piste di transito in alveo e in aree di pertinenza e tutte le aree interessate dai lavori devono essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- resta a carico del soggetto autorizzato l'onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, svincolando questa Amministrazione Regionale da qualunque responsabilità in merito ai danni dovute a piene del corso d'acqua; spetta pertanto al soggetto autorizzato, eventualmente d'intesa con la ditta appaltatrice, adottare quelle misure di protezione ritenute necessarie in relazione al variare dei livelli idrici;
- al fine di evitare discontinuità delle sezioni idrauliche di deflusso, il ripristino dei tratti di sponda e di fondo alveo oggetto di riprofilatura, colmatatura o rimozione degli accumuli, deve avvenire assicurando il raccordo con i profili dei tratti adiacenti e non interessati dagli interventi;
- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura (da realizzarsi nei tratti, nei quali si riscontra la necessità di ripristinare l'originaria sezione di deflusso), dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento, al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti a monte e valle delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- nel tratto oggetto d'intervento occorrerà rimuovere in corrispondenza di ogni singolo manufatto d'attraversamento stradale, previa verifica del piano d'imposta delle fondazioni e rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente proprietario, il materiale terroso o di qualsiasi altro genere depositatosi in corrispondenza dello stesso;
- non è consentito modificare lo stato dei luoghi e l'altimetria delle sponde rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia ed all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- il soggetto autorizzato è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera utilizzati ed è tenuto a rispettare le prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori di cui al Decreto Legislativo n° 81 del 09/04/2008 e s. m. ed i. e ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per il ripristino dello stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo ed alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione e delle leggi vigenti in materia;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti altrui;
- l'autorizzazione si intende rilasciata ai soli fini idraulici e ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio Idrico, nei limiti che competono al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto

autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- l'autorizzazione si intende altresì accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale e suoi funzionari, in ordine alla stabilità degli esistenti manufatti spondali e trasversali e delle sponde medesime (caso di danneggiamento o crollo), in conseguenza dei lavori eseguiti o in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, in quanto resta a carico del progettista e del Direttore Lavori l'onere di effettuare, già in fase di progettazione, le necessarie indagini e valutazione sia in merito alle quote dei piani d'imposta dei manufatti esistenti rispetto alle quote di scavo previste in progetto sia sulle necessarie pendenze delle scarpate, prevedendo qualora si rendessero necessari accorgimenti per il consolidamento delle stesse, sempre previa autorizzazione dello scrivente Settore;
- il termine per l'esecuzione dei lavori è fissato in **anni 1 (uno)**, tenendo conto dei limiti temporali stabiliti dall'art. 37 comma 5 del Regolamento Forestale n° 8/R del 20/09/2011 e s. m. e i. (silenzio selvicolturale dal 31 marzo al 15 giugno) e delle modalità stabilite dalle vigenti leggi in materia forestale. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non possono aver luogo nei termini previsti;
- l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche-idrauliche attuali, pertanto questo Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni alle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario o gli interventi medesimi, siano in seguito giudicati incompatibili con il buon regime idraulico;
- il soggetto autorizzato, d'intesa con l'appaltatore, deve trasmettere, a mezzo di posta elettronica certificata, al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti – Ufficio di Asti, la comunicazione di inizio e di conclusione dei lavori, ciò al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza tra quanto previsto e quanto realizzato e deve comunicare il nominativo del tecnico incaricato della Direzione Lavori; ad avvenuta ultimazione il soggetto autorizzato dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori, il quale dovrà attestarne la corretta esecuzione in conformità al progetto approvato;
- al termine dei lavori dovranno essere adottati tutti gli interventi necessari al ripristino delle condizioni di originaria naturalità del corso d'acqua e dovranno essere rispettate le eventuali prescrizioni che verranno disposte dal competente Servizio Caccia, Pesca, Tartufi e Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Asti, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 e della D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010, modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24), a seguito della comunicazione trasmessa dallo scrivente Settore con nota n° 44343/A1814B del 18/09/2020.

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto autorizzato dovrà ottenere, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

In virtù dell'art. 23 del Regolamento Regionale n.14/R/2004 e s.m. e i., la realizzazione degli interventi di pulizia, risagomatura dell'alveo e ripristino delle sezioni idrauliche non sono soggette a concessione demaniale né a pagamento di canone e il valore della massa legnosa asportata nell'ambito dei lavori di manutenzione idraulica ai sensi della circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 10/UOL/AGR del 17/09/2012 e della L.R. n. 17 del 12/08/2013 – art. 18 ed Allegato A) è ritenuto nullo e il provvedimento di concessione è implicito nella presente autorizzazione.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dalla realizzazione dell'intervento.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

I Funzionari estensori:  
Ing. Giuseppe RICCA  
Geol. Maurizio TOJA

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)  
Firmato digitalmente da Roberto Crivelli